

VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2023, il giorno 8, del mese di Marzo 2023, alle ore 21 presso la sede di Via dei Gelsi 1 Provincia (MI), sono presenti in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, n° 38 soci su 47 soci iscritti in presenza o per delega come da elenco allegato.

A seguito di elezione dei presenti è chiamato a presiedere la riunione la Sig.ra VARISCO MARINA ed a fungere da segretario il Sig. LUCIDI VINCENZO .

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto e che sono presenti n. 38 soci su 47, dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione invitando a discutere ed a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo Statuto per l'adeguamento secondo richiesta di variazione dal Runts;
2. Esenzione imposte di registro e di bollo, delucidazione motivazione;
3. Varie ed eventuali.

Punto 1 - Modifiche allo Statuto per l'adeguamento

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le disposizioni dettate dalla verifica del Runts ricevuta tramite pec il giorno 14 febbraio 2023, che rendono necessario modificare lo statuto.

La causa principale che comporta l'adeguamento entro i termini stabiliti, è dettata dalla possibilità di portare a conclusione l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Di seguito, il Presidente spiega per ogni articolo dello statuto le proposte di modifiche che è necessario apportare ai fini dell'adeguamento normativo.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto.

L'Assemblea, con maggioranza delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del

presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Punto 2 - Esenzione imposte di registro e di bollo, delucidazione motivazione

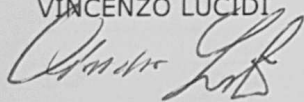
Il Presidente fa presente ai soci che gli adeguamenti statutari per richiesta del Runtz sono esenti dall'imposta di registro e imposta di bollo.

Punto 3 - varie ed eventuali.

Non avendo nessun altro dei presenti richiesto la parola e non essendoci altri punti da trattare, il Presidente dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea alle ore 22, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale

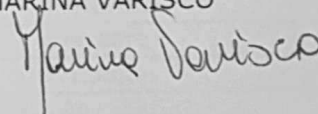
Il Segretario dell'Assemblea

VINCENZO LUCIDI

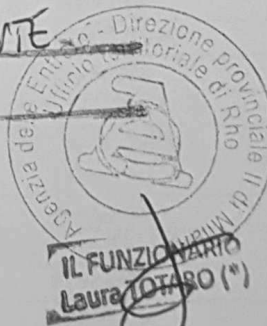


Il Presidente

MARINA VARISCO



Atto registrato a RTTU il 14/3/23
Al N. 323 Serie 3
Autoliquidazione € ESENTE
Azienda Cab



Firma su delega del Direttore provinciale ad interim
Antonello Frongia

N° PROG.	COGNOME	NOME	PRESENZA/ASSENZA/DELEGA
1	AMICABILE	Maurizio	Presente
2	AUGURUSA	Francesco	Presente
3	BARCELLINI	Giovanni	FREDA TERESA
4	BARTOLA	Nicoletta	RAMILLI GABRIELE
5	BELLUCCI	Daniele Guido	Assente
6	BOLLA	Franco	FREDA TERESA
7	BONIARDI	Sara	MONACA MASSIMO
8	BULGHERONI	Paolo Valeriano	AMICABILE MAURIZIO
9	CARLESSO	Luigi	Presente
10	CINIERI	Andrea	Presente
11	CLERICI	Roberto	Assente
12	COSTA	Serenella	Assente
13	DE CICCO	Giovanni	Presente
14	DI PIETRO	Ivano Stefano	Presente
15	FAVRIN	Pietro	Assente
16	FAVRIN	Elia	Assente
17	FIORETTA	Giulia	Presente
18	FOGLIA	Eugenio	FREDA TERESA
19	FREDA	Teresa	Presente
20	FUSETTI	Andrea	Assente
21	FUSETTI	Marco	Assente
22	LAZZARI	Mariachiara	Presente
23	LEONE	Rodolfo	Presente
24	LEONELLO	Emma	Presente
25	LUCIDI	Vincenzo	Presente
26	MACCAGNI	Daniele Carlo	Presente
27	MENEGHIN	Diego	TACCANI SERGIO
28	MILANI	Giorgio	Presente
29	MONACA	Massimo	Presente
30	PANETTI	Rino	Presente
31	PAPASODARO	Francesco	Presente
32	PETRUCCI	Giuseppe	Assente
33	PINI	Matilde	PANETTI RINO
34	PIVETTI	Silvia Laura	Presente
35	POGLIANI	Giovanni	LEONE RODOLFO
36	PRINCIPE	Roberto	TACCANI SERGIO
37	PROCOPIO	Antonella	Presente
38	RAMILLI	Gabriele	Presente
39	REBULLA	Paolo	AMICABILE MAURIZIO
40	SORIO	Angelo	Presente
41	TACCANI	Sergio	Presente
42	TERZUOLO	Andrea	Presente
43	TURCONI	Alessandra	Presente
44	VACCALLUZZO	Maurizio	Assente
45	VAGO	Maurizio Dario	LEONE RODOLFO
46	VARISCO	Marina	Presente
47	CAVALLARO	Mario	Presente



STATUTO della FILARMONICA "G. VERDI" di ARESE APS

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'associazione denominata: FILARMONICA "G. VERDI" Associazione di Promozione Sociale (o APS), di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. n. 117/2017. L'acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta, quindi successivamente all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS).

L'associazione ha sede legale in ARESE, in via dei Gelsi n.1 e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

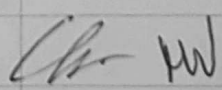
L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

ART. 2 - FINALITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende promuovere e diffondere la cultura musicale, sviluppando l'associazionismo e il volontariato musicale.

In particolare l'associazione si propone di:

- a) presiedere musicalmente a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da Enti Pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;



b) organizzare e realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;

c) effettuare attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;

d) collaborare con Enti Pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi;

e) realizzare iniziative pubbliche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di notiziari, riviste, bollettini, usufruendo dei mezzi e procedimenti idonei;

f) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;

g) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;

ART. 3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

CA PW

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- a) somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art. 85 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
- b) attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- c) ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Ch yw

ART. 5 - RACCOLTA FONDI

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 - AMMISSIONE

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono suddivisi in ordinari e onorari.

a I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

b I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosce tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio.



Ch PW

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5) Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

Ch W

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle

Ch RW

condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, in caso di particolari necessità, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;

Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di QUATTRO esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

L'eventuale nomina dell'Organo di Controllo, secondo il disposto del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, non costituisce modifica dello Statuto sociale.

Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11 - ASSEMBLEA

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

Ch MW

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

Essa è il luogo fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati se l'associazione conta fino a 500 associati, cinque nel caso in cui il numero degli associati sia superiore a 500.

Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; il socio minorenni è rappresentato in assemblea da un genitore.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

L'assemblea potrà tenersi anche in modalità telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

CR MW

c) approvare il programma di attività ed il preventivo economico per l'anno successivo;

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione nonché sui provvedimenti di esclusione, garantendo al richiedente la più ampia tutela del contraddittorio;

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;

h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un

Ch PW

terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e, mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART. 14 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di

Ch MW



approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di sette (7) ad un massimo di quattordici (14) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati e dal Maestro che ne fa parte di diritto; il consiglio direttivo è regolarmente costituito qualora sia rispettato il numero minimo di sette consiglieri più il Maestro; il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e li vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato decade dal suo ufficio,

Ch YW

l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di quattro esercizi e possono essere rieletti.

Le riunioni potranno tenersi anche in modalità telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato

Ch PW

l'anno precedente dall'Assemblea;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j) deliberare in merito all'esclusione di soci;

k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;

m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;

n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

q) decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti;

r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto, necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Nota: qualora il Segretario ed il Tesoriere non fossero membri del consiglio direttivo,

CA MW

non avranno diritto di voto e non potranno comporre il consiglio stesso.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il direttivo resterà in carica quattro (4) anni. Nel caso venisse a mancare un componente per dimissioni, o altre cause, il direttivo deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente, uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Ch PW

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ART. 18 - IL PRESIDENTE

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del

consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19 - IL SEGRETARIO

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ART. 20 - LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

ART. 21 - RISORSE ECONOMICHE

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

Ch PW

- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del d.lgs. n. 117/2017;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del d.lgs. n. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 22 - SCRITTURE CONTABILI

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art.87 del d.lgs. n. 117/2017.

ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 117/2017 qualora emanato.

Chr HW

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

ART. 24 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale saranno assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 26 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative. Ferma restando la facoltà dell'Organo di Amministrazione, è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Gli acronimi APS, ETS integreranno la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS. Ad avvenuta iscrizione al RUNTS, la denominazione dell'Associazione sarà FILARMONICA "G. VERDI" APS.

Per quanto non è previsto nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto

previsto dal d.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

IL SEGRETARIO

VINCENZO LUCIDI

Vincenzo Lucidi

IL PRESIDENTE
MARINA VARISCO

Marina Varisco